*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 107° — Numero 97**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Giovedì, 21 aprile 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Ricompense al valor militare

*Decreto presidenziale 12 febbraio 1966*
*registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1966*
*registro n. 15 Esercito, foglio n. 311*

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale;

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 474-588):
FERRARI Otello, da Parma, sergente maggiore;
OLMI Umberto, da Carpineti (Reggio Emilia) (e non da Genova), soldato.

Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1916, registro n. 26 Guerra, foglio n. 24 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 96, pagine: 5762-5781):
FUSAR POLI Carlo, da Milano, caporale;
TESSIORE Giovanni, da Germagnano (Torino), soldato.

Decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1917, registro n. 51 Guerra, foglio n. 70 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 44, pagina 3971):
COMMENTO Renato, da Ravenna, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59 Guerra, foglio n. 292 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 48, pagina 5772):
PETRULLI Leone, da Bova (Reggio Calabria), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93 Guerra, foglio n. 230 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3253):
SALICE Arturo, da Cantù (Como), aspirante ufficiale.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

**(3054)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1966, n. **199**.
**Proroga del termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974, per la presentazione della relazione da parte della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e del paesaggio, è ulteriormente prorogato di tre mesi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1966

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 marzo 1966, n. **200**.
**Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

L'art. 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza è così sostituito:

« Ciascuna zona è costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di po-

lizia tributaria. Ciascuna legione è costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unità minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando della legione allievi.

I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.

Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale.

Le legioni, il nucleo centrale ed i nuclei regionali di polizia tributaria, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono comandi di Corpo. Hanno le funzioni di comandante di Corpo il capo o il sottocapo di Stato maggiore del comando generale e il vice comandante dell'Accademia.

Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze — Guardia di finanza — e dei contingenti di personale previsti dagli organici ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

---

LEGGE 31 marzo 1966, n. 201.

**Contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma, autorizzato con legge 6 luglio 1960, n. 697, è elevato da lire 12 milioni a lire 30 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 18 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà per l'anno finanziario 1965 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Alla maggiore spesa di lire 18 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1966 si provvederà mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

---

LEGGE 6 aprile 1966, n. 202.

**Limite di età per la partecipazione ai concorsi di personale tecnico di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Può partecipare ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle *A, B, F, G, R, S, T, U,* annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, il personale incaricato che alla data del 1° novembre 1961, da cui ha effetto la legge stessa, non abbia superato il quarantesimo anno di età.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1966, n. 203.

**Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di « Igiene » della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 16 settembre 1965, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Igiene » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 3.

I contributi annui a carico dell'Amministrazione provinciale di Genova, vengono determinati in L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Genova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *aprile* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 202, *foglio n.* 126. — VILLA

N. 169 di repertorio

**Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di « Igiene » della Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Genova.**

L'anno millenovecentosessantacinque, a questo dì 16 del mese di settembre, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti dell'Università stessa, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Girolamo Orestano, da Palermo, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università alla stipulazione del presente atto, con delibera in data 22 novembre 1963;

avv. Francesco Cattanei, da Genova, nella sua qualità di presidente dell'Amministrazione provinciale di Genova, espressamente delegato dal Consiglio provinciale di Genova alla stipulazione del presente atto, con delibera del 17 dicembre 1963; i quali, dando esecuzione a precedenti accordi,

premesso:

che, presso l'Istituto di igiene dell'Università degli studi di Genova, per avviare a soluzione alcuni problemi igienico-sanitari riguardanti l'inquinamento atmosferico, la lotta contro la poliomielite e l'inquinamento delle acque costiere, si rende necessario integrare il personale insegnante, attualmente addetto all'Istituto;

che l'Amministrazione provinciale, attesa la importanza che tale problema riveste per la cittadinanza di Genova, è venuta nella determinazione di convenzionare un posto di assistente di ruolo da destinare all'Istituto di igiene dell'Università degli studi di Genova giusta la deliberazione n. 31950 adottata dal Consiglio provinciale di Genova nell'adunanza del 17 dicembre 1963 integrata dalle deliberazioni della Giunta provinciale di Genova nelle sedute del 30 luglio 1964 e 13 luglio 1965;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia e il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova, con rispettive deliberazioni del 17 ottobre e 22 novembre 1963, hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare, col più vivo compiacimento la encomiabile offerta dell'Amministrazione provinciale di Genova, e hanno approvato all'unanimità lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipulare fra le parti;

tutto ciò premesso, detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti su indicate, la seguente convenzione:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Genova affinchè alla cattedra di igiene della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

*a*) L. 2.600.000 (lire due milioni seicentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

*b*) L. 520.000 (lire cinquecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Genova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi

titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Amministrazione provinciale si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'Amministrazione provinciale si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'Università di Genova, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente.

L'Università di Genova verserà altresì annualmente allo Stato con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

*a*) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

*b*) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

*c*) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Genova, è esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che disporrà l'approvazione e istituzione del posto di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sette facciate da persona di mia fiducia, viene letto dai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

Prof. Girolamo Orestano, in detta qualità
F.to: Girolamo ORESTANO

Avv. Francesco Cattanei, Presidente Amministrazione provinciale
F.to: Francesco CATTANEI

Dott. Mario Alburno, rogante
F.to: Mario ALBURNO

Atti pubblici Genova, registrato gratis il 18 settembre 1965 - Mod. 71 M.E. n. 6245. — *Il direttore*, f.to illeggibile.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1966, n. 204.

**Autorizzazione all'Automobile Club di Livorno ad acquistare un immobile.**

N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Livorno viene autorizzato ad acquistare in proprietà dai signori Antonio ed Alfio Lorenzini, per il prezzo di lire 7.500.000, l'appezzamento di terreno sito in Campiglia Marittima, frazione Venturina, località Pantalla, lungo la via Aurelia, di mq. 5000 circa, in catasto al foglio 61, mappali 182 e 106, per la costruzione degli uffici della propria delegazione e di una stazione di rifornimento carburanti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1966*
*Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 132.* — VILLA

**Errata-corrige**

Nel primo comma dell'art. 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, concernente: « Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 21 marzo 1963, in luogo di: « . . . dalla Giunta municipale o da notificarsi . . . » leggasi: « . . . dalla Giunta municipale *e* da notificarsi . . . ».

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1966.

**Sostituzione di un componente della Commissione di inquadramento del personale militare dei soppressi depositi cavalli stalloni.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, concernente l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e foreste dei ruoli del personale civile degli Istituti incremento ippico;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1963, registro n. 9, foglio n. 98, con il quale è stata nominata la Commissione prevista dal precitato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1964, registro n. 14, foglio n. 184, con cui si è provveduto a confermare nell'incarico di componente la Commissione, l'ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura Giuseppe Sciortino, collocato a riposo a far tempo dal 1° giugno 1964;

Considerato che, in applicazione del secondo comma dell'art. 7 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 1298 del 1955 uno dei componenti la Commissione per l'inquadramento dei sottufficiali, dei graduati e dei militari di truppa deve esplicare le funzioni di direttore di Istituto incremento ippico;

Rilevato che l'ispettore generale Sciortino Giuseppe, a seguito del suo collocamento a riposo, ha cessato —

con il 1° giugno 1964 — di espletare le funzioni di direttore dell'Istituto incremento ippico di Crema, e pertanto è venuta a mancare la condizione prevista dal precitato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298;

Rilevato che posteriormente al collocamento a riposo dell'ispettore generale Sciortino, la Commissione — in attesa dell'esito di accertamenti integrativi da parte dell'Amministrazione — non ha compiuto alcun atto;

Atteso, pertanto, la necessità di annullare il citato decreto ministeriale 12 agosto 1964 e di procedere alla sostituzione del sig. Sciortino nella Commissione nominata con il decreto ministeriale 15 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1963, registro n. 9, foglio n. 98;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 12 agosto 1964 registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1964, registro n. 14, foglio n. 184, concernente la conferma del sig. Sciortino Giuseppe — dal 1° giugno 1964 — nell'incarico di componente la Commissione prevista dall'art. 7, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298 è annullato.

Art. 2.

In sostituzione del sig. Giuseppe Sciortino, è nominato componente la Commissione prevista dall'art. 7, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, l'ispettore capo nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura dott. Raniero Travaglisi direttore dell'Istituto incremento ippico di Crema.

Allo stesso verrà corrisposto il compenso previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed il normale trattamento economico di missione di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1966

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1966*
*Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 82*

(3229)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1966.

**Sostituzione di due membri della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato, o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6034 in data 20 novembre 1965 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la nota 7 febbraio 1966, n. 9, con la quale il presidente della predetta Commissione regionale ha comunicato che il dott. Cesare Roddi e il dott. Raimondo Biglione Di Viarigi, membri della Commissione stessa rispettivamente designati dalla Prefettura e dall'Avvocatura dello Stato di Torino, sono stati recentemente trasferiti ad altra sede e che, in loro vece, sono stati designati il vice prefetto dott. Giuseppe Verde e l'avv. Antonio Bruno;

Ritenuto che occorre far luogo alle indicate sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Verde, vice prefetto e l'avv. Antonio Bruno, vice avvocato dello Stato, designati rispettivamente dalla Prefettura e dall'Avvocatura dello Stato di Torino, sono nominati componenti della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte, in sostituzione del dottor Cesare Roddi e dell'avv. Raimondo Biglione Di Viarigi, trasferiti ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1966

*Il Ministro*: MANCINI

(3463)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1966.

**Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica esercitata dal comune di Braies (Bolzano)**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che il comune di Braies (Bolzano) non ha inoltrato istanza di concessione dell'esercizio di attività elettriche entro il termine fissato dall'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Viste le istanze in data 12 e 27 gennaio 1965, con le quali il comune di Braies (Bolzano) ha prospettato la intrasferibilità ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge sopracitata, della propria impresa elettrica in quanto non ha prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di kWh per anno, ed ha fatto presente che l'impresa stessa non rientra tra le imprese previste dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, richiamato al n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, trattandosi di impresa non costituita in azienda municipalizzata;

Vista la successiva istanza n. 599 del 5 maggio 1965, con la quale il comune di Braies (Bolzano) ha rinno-

vato la richiesta di esonero dal trasferimento in base all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, allegando la delibera n. 3 adottata in merito dal Consiglio comunale nella seduta del 21 gennaio 1965, e della quale la Giunta provinciale di Bolzano ha accusato ricevuta il 29 gennaio 1965, al n. 3203;

Considerato che la disposizione di cui al n. 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, invocata dal comune di Braies, non può trovare legittima applicazione nei confronti degli enti locali che svolgono attività di distribuzione dell'energia elettrica, in quanto trattasi del perseguimento di un fine pubblico che, per effetto della legge sopra citata, è proprio dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, così come ha avuto occasione di precisare anche il Consiglio di Stato con il parere n. 1160/64 espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 19 gennaio 1965;

Considerato altresì che l'impresa elettrica del comune di Braies (Bolzano), gestita in economia, rientra tra le imprese previste dal testo unico 25 ottobre 1925, n. 2578, richiamato al n. 5, art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che per le considerazioni innanzi esposte si deve provvedere al trasferimento dell'impresa elettrica del comune di Braies (Bolzano);

Ritenuto che l'impresa elettrica del comune di Braies (Bolzano) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Braies (Bolzano).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bolzano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 30 marzo 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(3257)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1966.

**Data di costituzione degli uffici centrali del Ministero della difesa e ordinamento degli uffici stessi.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, concernente la riorganizzazione e l'ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 30 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 4 febbraio 1966;

Considerato che, ai sensi dell'art. 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre, fra l'altro, stabilire la data di costituzione degli uffici centrali elencati nel primo comma dello stesso art. 38 ed il relativo ordinamento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1966, all'organizzazione centrale del Ministero della difesa sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) sono costituiti l'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione, l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, l'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica, lo Ufficio centrale per gli allestimenti militari e l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;

*b*) è soppresso l'Ufficio leggi e decreti di cui allo art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306, e all'art. 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 1966;

*c*) sono soppressi gli uffici per il coordinamento dei servizi di bilancio e amministrativi, di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306, e all'art. 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 1966;

*d*) è soppresso il Comitato per la formazione del bilancio di cui al terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306;

*e*) sono trasferite agli uffici indicati alla precedente lettera *a*): le attribuzioni ad essi devolute dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1478, ed attualmente svolte da altri uffici del Ministero nonchè dalla Sezione militare brevetti istituita presso l'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria e del commercio;

*f*) i Consigli di amministrazione degli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica assumono la composizione di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

### Art. 2.

L'ordinamento dell'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è il seguente:

*Ufficio del direttore*:

pratiche riservate alla persona del direttore dell'Ufficio;

personale dell'Ufficio centrale;

pubbliche relazioni per notizie dirette ed immediate su argomenti di competenza dell'Ufficio centrale;

servizi comuni ai reparti dell'Ufficio centrale;

coordinamento dell'attività dei reparti dell'Ufficio centrale;

raccolta e classificazione delle decisioni amministrative e giurisdizionali relative a materie d'interesse del Ministero;

raccolta e classificazione degli atti parlamentari, delle pubblicazioni ufficiali dello Stato e di quelle di interesse giuridico.

1° *Reparto*:

svolgimento delle attribuzioni di competenza dell'Ufficio centrale per quanto concerne: ordinamento e organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento, trattamento economico del personale militare.

2° *Reparto*:

svolgimento delle attribuzioni di competenza dell'Ufficio centrale per quanto concerne: ordinamento e organici, assunzione, stato giuridico e avanzamento, trattamento economico del personale civile, pensioni e trattamento previdenziale del personale militare e civile.

*Reparto*:

svolgimento delle attribuzioni di competenza dell'Ufficio centrale per quanto concerne: acquisti, alienazioni, permute, lavori, servitù militari, amministrazione e contabilità, trattati internazionali, statuti, personalità giuridica di Enti.

4° *Reparto*:

pratiche di grazia a militari ed estranei alle forze armate condannati da Tribunali militari; interpellanze e interrogazioni parlamentari che non riguardino materie di competenza degli altri reparti; materie non attribuibili alla competenza degli altri reparti.

Provvede inoltre alla raccolta, all'esame e all'inoltro dei decreti degli altri Uffici centrali e delle Direzioni generali per la firma del Presidente della Repubblica, del Ministro e dei Sottosegretari di Stato nonchè alla predisposizione e autorizzazione della stampa del « Giornale Ufficiale » e del « Bollettino Ufficiale ».

Il direttore dell'Ufficio centrale, ove risulti necessario, ha facoltà di assegnare compiti particolari agli impiegati, anche in deroga alle competenze stabilite per i diversi reparti.

### Art. 3.

L'ordinamento dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è il seguente:

*Ufficio del direttore*:

pratiche riservate alla persona del direttore dell'Ufficio;

personale dell'Ufficio centrale;

pubbliche relazioni per notizie dirette ed immediate su argomenti di competenza dell'Ufficio centrale;

servizi comuni ai reparti dell'Ufficio centrale;

coordinamento dell'attività dei reparti dell'Ufficio centrale;

raccolta, classificazione e segnalazione ai reparti dell'Ufficio di pubblicazioni nazionali ed estere riflettenti la materia di interesse dell'Ufficio medesimo.

1° *Reparto*:

formulazione del progetto dello stato di previsione della spesa e delle proposte di variazione. Ripartizione interna e attribuzione degli stanziamenti agli organi centrali della Difesa. - Articolazione dei capitoli di spesa. - Istituzione di capitoli aggiunti. Impegni di spesa pluriennali. - Riassegnazione di fondi al bilancio. - Accertamento residui passivi. - Reiscrizione a bilancio di residui passivi perenti agli effetti amministrativi. - Variazioni di bilancio connesse ai prelevamenti dai capitoli « fondo a disposizione ». - Situazioni periodiche del personale militare e civile. - Esame e valutazione del bilancio consuntivo. - Rilevazione ed elaborazione di dati periodici sulle spese di difesa da segnalare ad organismi internazionali.

2° *Reparto*:

esame delle situazioni fornite dagli enti centrali sulla gestione dei fondi. - Chiusura a pareggio dei fondi accreditati. - Predisposizione degli atti per la gestione di capitoli non delegati. - Questioni amministrative ed affari finanziari concernenti: il funzionamento degli uffici degli addetti militari e il trattamento economico del personale ivi destinato, l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, le borse di studio per l'addestramento in Italia di militari stranieri. gli interventi in occasione di pubbliche calamità e di scioperi. Studi in materia di trattamenti economici del personale.

3° *Reparto*:

consulenza sull'esercizio del bilancio. - Studi per l'impiego più proficuo degli stanziamenti. - Studi sui risultati delle verifiche amministrative e contabili nonchè dei rilievi degli organi di controllo concernenti la gestioni in denaro e in materia, ai fini della elaborazione di direttive d'ordine generale.

4° *Reparto*:

questioni economiche, tributarie e valutarie, anche in relazione agli accordi internazionali di difesa, alle importazioni di maggior rilievo, alle produzioni integrate e coordinate e alle attività logistiche comuni. - Studi sulle ripercussioni economiche settoriali delle spese di difesa.

5° *Reparto*:

trattazione di questioni amministrative e finanziarie attinenti alla cooperazione internazionale, al personale inviato all'estero e al personale destinato presso organismi internazionali in Italia. - Predisposizione degli atti per la gestione dei capitoli relativi alla cooperazione internazionale. - Esame dei bilanci dei comandi e degli organismi internazionali;

studi per il finanziamento e la comune disciplina giuridica delle opere di infrastruttura multinazionali; attività amministrativa, finanziaria, contabile e di controllo concernente la realizzazione delle opere.

Art. 4.

L'ordinamento dell'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è il seguente:

*Ufficio del direttore*:

pratiche riservate alla persona del direttore dell'Ufficio;

personale dell'Ufficio centrale;

pubbliche relazioni per notizie dirette ed immediate su argomenti di competenza dell'Ufficio centrale;

servizi comuni ai reparti dell'Ufficio centrale;

coordinamento delle attività dei reparti dell'Ufficio centrale;

raccolta, predisposizione, aggiornamento e divulgazione di studi e pubblicazioni sulle materie di competenza dell'Ufficio centrale;

rapporti con Università, Istituti, Associazioni e riviste italiane e straniere;

attività addestrative per l'aggiornamento e la qualificazione tecnica del personale;

collaborazione con la Scuola di aggiornamento e perfezionamento per gli impiegati civili delle forze armate ai fini dell'addestramento del personale nel campo della scienza e delle tecniche dell'amministrazione;

concorsi a premio per suggerimenti del personale per il miglioramento dei servizi.

1° *Reparto*:

sopraintende agli studi svolti dagli organi tecnico-amministrativi della difesa per la razionalizzazione delle strutture organizzative e delle procedure, effettua direttamente studi in materia; emana direttive per la coordinata realizzazione degli studi e ne segue l'applicazione.

2° *Reparto*:

sopraintende agli studi relativi alla meccanizzazione dei servizi tecnico-amministrativi svolti dagli organi della difesa; effettua direttamente studi in materia come ulteriore sviluppo di quelli impostati dal 1° Reparto; emana direttive per la coordinata realizzazione degli studi stessi e ne segue l'applicazione; raccoglie, elabora e pone a disposizione degli altri organi centrali dati statistici relativi a funzioni amministrative; effettua la ricerca operativa nel campo tecnico-amministrativo; programma un organico sviluppo della meccanizzazione.

3° *Reparto*:

impiega i centri meccanografici e di elaborazione dati nonchè i centri di riproduzione dei documenti, ad eccezione di quelli che debbono svolgere attività di esclusiva pertinenza degli Stati Maggiori; emana direttive per l'acquisto e il noleggio dei macchinari nonchè per l'approvvigionamento dei materiali di consumo dei predetti centri.

4° *Reparto*:

sopraintende agli studi sull'impiego e sull'ammodernamento delle attrezzature e macchine d'ufficio svolti dagli organi della Difesa; effettua direttamente studi in materia; emana direttive per l'impiego, l'ammodernamento, l'acquisto e il noleggio di tali attrezzature; compie studi e impartisce direttive per la realizzazione e per l'uso degli stampati; compie studi ed emana direttive per la razionale utilizzazione dei locali e in materia di archivistica.

Art. 5.

L'ordinamento dell'Ufficio centrale per gli allestimenti militari di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è il seguente:

*Ufficio del direttore*:

pratiche riservate alla persona del direttore dell'Ufficio;

personale dell'Ufficio centrale;

pubbliche relazioni per notizie dirette ed immediate su argomenti di competenza dell'Ufficio centrale;

servizi comuni ai reparti dell'Ufficio centrale;

coordinamento dell'attività dei reparti dell'Ufficio centrale.

1° *Reparto*:

raccolta ed elaborazione di dati e notizie riflettenti la capacità produttiva nazionale, calcolo delle scorte nazionali di materie prime e azione per la loro costituzione, sentiti gli altri Ministeri interessati. - Raccolta di notizie sull'andamento dei mercati e azione informativa alle Direzioni generali per gli approvvigionamenti. - Studi, progetti e proposte, nei settori che interessano le forze armate, per l'incremento e lo sviluppo della produzione nazionale nonchè per l'inserimento dell'attività produttiva nazionale nel quadro internazionale. - Studi, progetti e proposte per la mobilitazione industriale nazionale.

2° *Reparto*:

situazione dei materiali delle forze armate;

studi, progetti e proposte intese a coordinare la attività degli stabilimenti e degli arsenali militari anche al fine di promuovere e coordinare l'eventuale assegnazione di lavoro retribuito per conto di altre Amministrazioni pubbliche o di privati committenti; coordinamento delle attività svolte dagli stabilimenti e arsenali militari in materia di analisi, studio e controllo dei costi e prezzi;

tenuta e aggiornamento della situazione delle commesse ad industrie nazionali ed estere. - Questioni

concernenti le importazioni e le esportazioni in via normale e nel quadro degli aiuti internazionali nonchè la coproduzione di materiali.

3° *Reparto*:

albo unico dei fornitori;

tutela dei brevetti di interesse militare a mezzo di apposita Sezione militare esistente presso l'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria e del commercio;

coordinamento delle attività di identificazione, classificazione e codificazione dei materiali. - Coordinamento delle attività di standardizzazione.

Art. 6.

L'ordinamento dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è il seguente:

*Ufficio del direttore*:

pratiche riservate alla persona del direttore dell'Ufficio;

personale dell'Ufficio centrale;

servizi comuni ai reparti dell'Ufficio centrale;

coordinamento dell'attività dei reparti dell'Ufficio centrale;

direttive di carattere generale per le procedure da seguire in materia di ispezioni.

1° *Reparto*:

ispezioni dirette, amministrative e contabili, agli Enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

2° *Reparto*:

esame delle risultanze delle ispezioni amministrative e contabili, sia dirette che decentrate, effettuate agli Enti dell'Esercito a cura dell'Amministrazione militare nonchè di quelle effettuate dal Ministero del tesoro, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità ed i conseguenti provvedimenti.

3° *Reparto*:

esame delle risultanze delle ispezioni amministrative e contabili, sia dirette che decentrate, effettuate agli Enti della Marina a cura dell'Amministrazione militare nonchè di quelle effettuate dal Ministero del tesoro, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità ed i conseguenti provvedimenti.

4° *Reparto*:

esame delle risultanze delle ispezioni amministrative e contabili, sia dirette che decentrate, effettuate agli Enti dell'Aeronautica a cura dell'Amministrazione militare nonchè di quelle effettuate dal Ministero del tesoro, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità ed i conseguenti provvedimenti.

Art. 7.

Ogni direttore centrale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un vice direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1966

*Il Ministro*: TREMELLONI

(3478)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1966, n. 1757/393, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Nasuti Assunta, nata in Montenero di Bisaccia il 29 giugno 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Montenero di Bisaccia, estese mq. 143 riportate in catasto alle particelle numeri 1426 parte e 18-*m* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 62 e 63.

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1966, n. 1471/260, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Greco Maria-Pia, nata in Petacciato il 15 maggio 1936, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Montenero di Bisaccia, estese mq. 175 riportate in catasto alle particelle numeri 28 parte, 18-*h*, 29 parte e 18-*i* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 56, 57, 58 e 59.

(3252)

## MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

### Bollettino ufficiale della « Lotteria di Agnano »
(Manifestazione 3 aprile 1966)

*Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 3 aprile 1966 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi nell'Ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.*

*A*) Primi premi: biglietti venduti estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 3 aprile 1966 nell'Ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie E n. 14504:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Cheer Honey.

2) Biglietto serie N n. 85015:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Marengo Hanover.

3) Biglietto serie G n. 89933:
L. 25.000.000 abbinato al cavallo Pick Wick.

*B*) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 2.500.000:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Bigl. serie | B | n. | 29407 | 10) | Bigl. serie | N | n. | 40222 |
| 2) | » » | D | » | 17623 | 11) | » » | P | » | 21366 |
| 3) | » » | D | » | 67642 | 12) | » » | P | » | 31111 |
| 4) | » » | E | » | 94206 | 13) | » » | Q | » | 53801 |
| 5) | » » | G | » | 00436 | 14) | » » | Q | » | 56039 |
| 6) | » » | I | » | 47791 | 15) | » » | R | » | 06359 |
| 7) | » » | L | » | 25301 | 16) | » » | T | » | 56358 |
| 8) | » » | L | » | 31540 | 17) | » » | U | » | 21846 |
| 9) | » » | L | » | 80186 | 18) | » » | V | » | 20954 |

*C*) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie E n. 14504 vincente il primo premio . . . . L. 1.000.000

2) al venditore del biglietto serie N n. 85015 vincente il secondo premio . . . . » 500.000

3) al venditore del biglietto serie G n. 89933 vincente il terzo premio . . . . » 250.000

Ai venditori degli altri diciotto biglietti vincenti i premi di abbinamento: L. 50.000 ciascuno.

(3399)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1966, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3516)**

**Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1966, il comune di Manduria (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3515)**

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Esito di ricorso**

Con decreto presidenziale 6 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1966 (registro n. 471 civili, foglio n. 263) il ricorso straordinario interposto dall'ex vice gestore Angelo Caso avverso il decreto ministeriale 1° luglio 1961, concernente la destituzione dall'impiego, è accolto per avere l'Amministrazione inflitto allo stesso la destituzione, mentre nella specie, per la infrazione disciplinare accertata (grave abuso di fiducia), era irrogabile la sanzione della revoca dall'impiego, ai sensi dell'art. 64, lettera *c*), del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

**(3315)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione all'Associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna », con sede in Roma, ad acquistare un immobile**

Con decreto del prefetto di Roma 12 febbraio 1966, n. 6793, su proposta del provveditore agli studi di Roma, l'Associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna », con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla signora Giacomina detta Concetta Brivio un appezzamento di terreno di ha 0.16.00 sito in Melegnano (Milano) da servire ad uso diretto dell'Ente, descritto e valutato L. 800.000 (ottocentomila) nella giurata perizia 19 settembre 1964 dell'architetto Gianluigi Sala.

**(3318)**

**Esito di ricorsi**

Con decreto presidenziale del 1° febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1966 (registro n. 28 Pubblica istruzione, foglio n. 145), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 9 gennaio 1964 dal prof. Luigi De Pau avverso il provvedimento con il quale il provveditore agli studi di Sassari lo aveva dichiarato decaduto dall'incarico conferitogli con nomina del 20 ottobre 1963, per l'insegnamento della lingua spagnola nella scuola media di Tempio per l'anno scolastico 1963-64.

**(3316)**

Con decreto presidenziale del 1° febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1966 (registro n. 28 Pubblica istruzione, foglio n. 144), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla professoressa Liliana Gualtieri il 2 febbraio 1964 avverso la decisione con la quale, in data 26 agosto 1963, la Commissione di cui all'art. 5 della legge n. 160 del 1955, operante presso il Provveditorato agli studi di Cosenza, aveva respinto il suo gravame gerarchico proposto contro la mancata attribuzione, ai fini della graduatoria, del punteggio previsto dalla tabella *b*) capo 1° lettera *D* della O.M. del 3 aprile 1963.

**(3317)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 17 gennaio 1966 al 23 gennaio 1966**

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:**

**— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4**

**— Paesi terzi**

*Prelievi in lire italiane per quintale netto*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 | | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*): | | | | | | |
| | | A. senza aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | 09 | I. siero di latte . . . . . . . . . . . | 1.986 | 3.344 | 992 | 1.986 | 4.167 | 5.280 |
| | | II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o *meno:* | | | | | | |
| | 12 | a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello . . . . | 30.832 | 30.438 | 25.947 | 30.832 | 32.392 | 44.783 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 (segue) | | b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 15 | 1. inferiore o uguale all'1,5 % . . . . | 7.984 | 11.111 | 6.661 | 7.984 | 9.958 | 18.652 |
| | 16 | 2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . . . . . . | 8.773 | 9.719 | 5.578 | 8.773 | 10.173 | 21.013 |
| | 17 | 3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . . . . . | 10.073 | 9.679 | 5.188 | 10.073 | 11.633 | 23.533 |
| | 18 | 4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . . . . . . . . | 11.633 | 9.631 | 4.720 | 11.633 | 13.385 | 26.557 |
| | 19 | 5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . . . . . . . | 12.413 | 9.607 | 4.486 | 12.413 | 14.261 | 28.069 |
| | 20 | 6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . . . . . . | 13.193 | 9.583 | 4.252 | 13.193 | 15.137 | 29.581 |
| | 21 | 7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . . . . . . . . | 16.573 | 9.479 | 3.238 | 16.573 | 18.933 | 36.133 |
| | 24 | 8. superiore al 43 % . . . . . . . . | 23.853 | 9.255 | 1.563 | 23.853 | 27.109 | 50.245 |
| | | III. altri: | | | | | | |
| | | a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 27 | 1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . . . . . | 7.210 | 8.156 | 4.015 | 7.210 | 8.610 | 17.263 |
| | 28 | 2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . . . . . | 8.510 | 8.116 | 3.625 | 8.510 | 10.070 | 19.783 |
| | 29 | 3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . . . . . . | 10.070 | 8.068 | 3.157 | 10.070 | 11.822 | 22.807 |
| | 30 | 4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . . . . . | 10.850 | 8.044 | 2.923 | 10.850 | 12.698 | 24.319 |
| | 31 | 5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . . . . . . | 11.630 | 8.020 | 2.689 | 11.630 | 13.574 | 25.831 |
| | 32 | 6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . . . . . . . | 15.010 | 7.916 | 1.675 | 15.010 | 17.370 | 32.383 |
| | 35 | 7. superiore al 43 % . . . . . . . . | 22.290 | 7.692 | zero | 22.290 | 25.546 | 46.495 |
| | | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %: | | | | | | |
| | 38 | 1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*) . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 1.548 |
| | 41 | 2. altri . . . . . . . . . . . | 6.421 | 9.548 | 5.098 | 6.421 | 8.395 | 14.902 |
| | | c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 42 | 1. inferiore o uguale al 27% . . . . . | 7.938 | 14.401 | 6.955 | 13.722 | 10.673 | 20.682 |
| | 43 | 2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45% . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | 4.655 | 26.420 |
| | 45 | 3. superiore al 45% . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | 7.914 | 44.913 |
| | | B. con aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | 47 | I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno . . . . . . . . . . . . . | 30.832 | 30.438 | 25.947 | 30.832 | 32.392 | 44.783 |
| | | II. altri: | | | | | | |
| | | a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*): | | | | | | |
| | 50 | 1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13% . . . . . . . . . | 7.210 (*f*) | 8.156 (*f*) | 4.015 (*f*) | 7.210 (*f*) | 8.610 (*f*) | 17.263 (*f*) |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bass | Paesi terz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 (segue) | 51 | 2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . . . . . . . . . | 8.510 (*f*) | 8.116 (*f*) | 3.625 (*f*) | 8.510 (*f*) | 10.070 (*f*) | 19.783 (*f*) |
| | 52 | 3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . . . . . . . . . . | 10.070 (*f*) | 8.068 (*f*) | 3.157 (*f*) | 10.070 (*f*) | 11.822 (*f*) | 22.807 (*f*) |
| | 53 | 4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . . . . . . . . . | 10.850 (*f*) | 8.044 (*f*) | 2.923 (*f*) | 10.850 (*f*) | 12.698 (*f*) | 24.319 (*f*) |
| | 54 | 5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . . . . . . . . . . | 11.630 (*f*) | 8.020 (*f*) | 2.689 (*f*) | 11.630 (*f*) | 13.574 (*f*) | 25.831 (*f*) |
| | 55 | 6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . . . . . . . . . | 15.010 (*f*) | 7.916 (*f*) | 1.675 (*f*) | 15.010 (*f*) | 17.370 (*f*) | 32.383 (*f*) |
| | 58 | 7. superiore al 43 % . . . . . . . . | 22.290 (*f*) | 7.692 (*f*) | zero (*f*) | 22.290 (*f*) | 25.546 (*f*) | 46.495 (*f*) |
| | 61 | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) . . . . . . . . | 6.421 (*f*) | 9.548 (*f*) | 5.098 (*f*) | 6.421 (*f*) | 8.395 (*f*) | 14.902 (*f*) |
| | | c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 65 | 1. inferiore o uguale al 27 % . . . . | 5.843 | 6.155 | 6.746 | 5.843 | 15.230 | 28.377 |
| | 66 | 2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*) . . . . . . . | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 7.780 | 29.545 |
| | 69 | 3. superiore al 45 % (*e*) . . . . . . . | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 11.039 | 48.038 |
| 04.03 | | Burro (*a*): | | | | | | |
| | 02 | A. burro fuso, ghee . . . . . . . . . . . | zero (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | 2.567 (*c*) (*g*) | 63.407 (*g*) |
| | | B. altro: | | | | | | |
| | 05 | I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*) . . . . . . . | zero (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | 2.140 (*c*) (*g*) | 52.839 (*g*) |
| | 08 | II. non nominato . . . . . . . . . . . | zero (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | 2.140 (*c*) (*g*) | 43.745 (*g*) |
| 04.04 | | Formaggi e latticini (*a*): | | | | | | |
| | 26 | A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*) | zero | zero | zero | zero | zero | 9.375 |
| | 27 | B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*) | esente | esente | esente | esente | esente | 12 % sul valore |
| | 54 | C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 23 % sul valore |
| | | D. formaggi a pasta erborinata: | | | | | | |
| | 28 | I. Roquefort . . . . . . . . . . . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 10.605 |
| | 02 31 57 | II. Gorgonzola ed altri . . . . . . . . . | 1.101 | 361 | zero | 1.101 | zero | 10.605 |
| | | E. altri (esclusi i formaggi fusi): | | | | | | |
| | 60 | I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 7.485 |
| | 39 | II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . . . | zero | zero | 7.610 (*h*) | zero | zero | 7.610 |
| | | III. Cheddar, Chester: | | | | | | |
| | 62 | — Cheddar . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | 18.776 (*h*) | zero | 18.776 (*h*) | 18.776 |
| | 65 | — Chester . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 18.776 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 (segue) | 67<br>45<br>47<br>51 | IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa | 5.561 | 15.660 | zero | 5.561 | 9.112 (*c*) | 30.980 |
| | 42 | V. Tilsit (Havarti) . . . . . . . | 5.486 | 13.916 | zero | 5.486 | 10.540 (*c*) | 22.655 |
| | 70 | VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa . | 1.281 | 7.598 | zero | 1.281 | 1.510 (*c*) | 15.481 |
| | 01<br>33<br>74 | VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . | zero | zero | zero | zero | zero | 16.986 |
| | 17<br>20<br>23<br>36 | VIII. Latticini ed altri . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 16.986 |
| | 13<br>16 | F. formaggi fusi . . . . . . | 4.421 | 12.885 | 3.644 | 5.943 | 9.851 (*c*) | 30.634 |
| 17.02-A | 04 | Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*) . | 7.309 | 5.008 | 2.908 | 7.309 | 7.856 | 13.042 |

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(1280)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

**Corso dei cambi del 20 aprile 1966 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,44 | 624,35 | 624,44 | 624,35 | 624,35 | 624,45 | 624,365 | 624,45 | 624,45 | 624,37 |
| $ Can. | 579,84 | 579,35 | 580 — | 579,70 | 578,70 | 579,75 | 579,75 | 579,75 | 579,75 | 579,60 |
| Fr. Sv. | 144,51 | 144,46 | 144,45 | 144,39 | 144,35 | 144,58 | 144,41 | 144,55 | 144,58 | 144,48 |
| Kr. D. | 90,47 | 90,47 | 90,48 | 90,465 | 90,45 | 90,48 | 90,46 | 90,50 | 90,48 | 90,47 |
| Kr. N. | 87,27 | 87,26 | 87,28 | 87,265 | 87,25 | 87,27 | 87,26 | 87,25 | 87,27 | 87,27 |
| Kr. Sv. | 121,106 | 121,10 | 121,10 | 121,12111 | 121,20 | 121,11 | 121,13 | 121,10 | 121,11 | 121,10 |
| Fol. | 172 — | 171,90 | 172,93 | 171,87 | 171,90 | 171,90 | 171,89 | 171,85 | 171,90 | 171,90 |
| Fr. B. | 12,52 | 12,52 | 12,525 | 12,5260 | 12,515 | 12,51 | 12,525 | 12,52 | 12,52 | 12,515 |
| Franco francese | 127,406 | 127,41 | 127,44 | 127,415 | 127,35 | 127,41 | 127,41 | 127,40 | 127,41 | 127,40 |
| Lst. | 1744,25 | 1744,20 | 1744,30 | 1744,20 | 1743,75 | 1744,30 | 1744,15 | 1744,35 | 1744,30 | 1744,15 |
| Dm. occ. | 155,53 | 155,54 | 155,53 | 155,515 | 155,50 | 155,57 | 155,535 | 155,60 | 155,57 | 155,54 |
| Scell. Austr. | 24,168 | 24,16 | 24,17 | 24,165 | 24,15 | 24,16 | 24,165 | 24,17 | 24,16 | 24,165 |
| Escudo Port. | 21,755 | 21,77 | 21,78 | 21,76 | 21,78 | 21,76 | 21,7475 | 21,76 | 21,76 | 21,76 |
| Peseta Sp. | 10,42 | 10,42 | 10,43 | 10,42 | 10,43 | 10,41 | 10,4155 | 10,42 | 10,41 | 10,41 |

**Media dei titoli del 20 aprile 1966**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 107,05 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,675 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 89,075 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 99,075 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,075 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,50 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,325 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,275 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,15 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,50 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,375 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,35 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,275 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,05 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 20 aprile 1966**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,357 |
| 1 Dollaro canadese | 579,725 |
| 1 Franco svizzero | 144,40 |
| 1 Corona danese | 90,462 |
| 1 Corona norvegese | 87,262 |
| 1 Corona svedese | 121,12 |
| 1 Fiorino olandese | 171,88 |
| 1 Franco belga | 12,525 |
| 1 Franco francese | 127,412 |
| 1 Lira sterlina | 1744,175 |
| 1 Marco germanico | 155,525 |
| 1 Scellino austriaco | 24,165 |
| 1 Escudo Port. | 21,754 |
| 1 Peseta Sp. | 10,418 |

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del commissario straordinario e di un membro del Comitato di sorveglianza presso la Banca popolare di Terracina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Terracina (Latina).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 24 marzo 1965, con il quale venivano sciolti gli organi amministrativi della Banca popolare di Terracina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Terracina (Latina), in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento 24 marzo 1965, con il quale l'avv. Ettore Moraca veniva nominato commissario straordinario per l'amministrazione della suindicata Banca, a norma dell'articolo 58 del ridetto regio decreto-legge n. 375, e i signori dottore Domenico Berardi, rag. Giovanni Benvenuti e dott. Alessandro Palliccia, membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 24 marzo 1966, con il quale le funzioni degli organi dell'Amministrazione straordinaria della Banca sono state prorogate, a' sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, fino al termine del 24 settembre 1966;

Considerato che, a seguito del decesso dell'avv. Ettore Moraca, commissario straordinario della ripetuta Banca, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerato che il dott. Domenico Berardi, membro del Comitato di sorveglianza della stessa azienda, viene col presente provvedimento destinato ad altro incarico e che occorre pertanto provvedere anche alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Domenico Berardi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca popolare di Terracina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Terracina (Latina), in sostituzione dell'avv. Ettore Moraca.

Il dott. Maurizio Ganelli è nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata Banca, in sostituzione del citato dott. Domenico Berardi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

*Il Governatore*: CARLI

(3520)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti messi a concorso sono riservati:

*a*) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi;

*b*) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

*A*) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita in una Università della Repubblica, ovvero:

1) della laurea in economia e commercio conseguita in una Università della Repubblica od in un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, ovvero della laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero della laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

2) della laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara o della laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero di una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Possono altresì partecipare al presente concorso gli impiegati delle carriere di concetto del Ministero del tesoro o delle altre Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera *A*), purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

*B*) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande l'età di diciotto anni e non superato quella di trenta.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

*a*) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel secondo e terzo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e della legge 2 aprile 1958, n. 364, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*b*) per i cittadini deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

*c*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959; per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi;

2) di nove anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quarant'anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quaranta anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni:

I) per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico, per i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni e infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

*a*) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

*b*) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella stessa;

*c*) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

II) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni quaranta.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, lettera *a*) del presente decreto;

4) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza , delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

*C*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*D*) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

*E*) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

*F*) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

*G*) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo, dovrà essere presentata e dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) il proprio domicilio e recapito;

*b*) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2 sono tenuti ad indicare tale titolo;

*c*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto). I candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanne penali o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, ovvero non abbiano subito i procedimenti di cui sopra, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

*f*) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera *A*) del precedente art. 2;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni o le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

*i*) di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione che verrà loro assegnata negli uffici centrali del Ministero del tesoro.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'arma di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, o il foglio matricolare.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate ed abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati o internati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati e invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di libera-

zione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico e i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, ed i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 ed i figli dei mutilati ed invalidi indicati nel precedente comma, dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, gli orfani e le vedove dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il congiunto è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ad eccezione delle vedove dei caduti di cui sopra le quali presenteranno l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato rilasciato in carta da bollo, dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono. I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alla leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tali loro qualità mediante una attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato nonchè i dipendenti indicati nell'art. 1, lettera *a*) del presente decreto, presenteranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente. Per i detti dipendenti non di ruolo, tale certificato dovrà inoltre contenere gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto dall'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati. Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, lettera *B*), penultimo comma, dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dal rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, lettera *B*), n. 5), dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, dovranno produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dalla competente autorità militare.

I militari indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 4, dovranno presentare una copia dello stato di servizio (se ufficiali) ovvero del foglio matricolare (se sottufficiali, graduati o militari di truppa), come precisato al successivo punto 7) del presente articolo;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I candidati di età inferiore agli anni 21 presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione del tesoro con l'intervento di uno specialista di otorinolaringologia, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *A*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata da notaio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri abbiano ivi presentato il titolo originale di studio potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stato dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal Commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 1) ultimo capoverso, 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

### Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

### Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

### Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 5, n. 6), ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

### Art. 9.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed una orale; le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in tre parti:

*Parte prima*:

Economia politica; Scienza delle finanze, Diritto finanziario e Contabilità generale dello Stato.

*Parte seconda*:

Diritto privato (Diritto civile e commerciale).

*Parte terza*:

Diritto costituzionale e Diritto amministrativo.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di Statistica metodologica ed economica.

Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Di tale diario sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale prova sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire la tessera ferroviaria, se appartengono al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta di identità.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dall'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1966*
*Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 99*

---

## MATERIE DEL PROGRAMMA DI ESAME

### *Economia politica*

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche L'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi Teoria dei bisogni Beni, ricchezza, utilità, valore Scambio Mercato Domanda ed offerta Libera concorrenza, coalizione, monopolio.

La produzione ed i fattori della produzione Il costo di produzione Le imprese e le aziende I sindacati: tipi e funzioni La produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio La cooperazione La statizzazione La municipalizzazione.

La distribuzione della ricchezza La proprietà ed il reddito - Il profitto e gli imprenditori La rendita L'interesse Il lavoro - Il salario Le crisi economiche.

La circolazione della ricchezza La moneta: sue funzioni e distinzioni I sistemi monetari Convertibilità, corso legale, corso forzoso Le leggi che regolano il valore della moneta La teoria quantitativa La velocità di circolazione.

Il credito Meccanismo del credito Forme e distinzioni del credito Il saggio dell'interesse ed il saggio dello sconto Influenza di essi sulla circolazione.

Le banche Operazioni di banca, attive e passive Conto patrimoniale e conto economico L'organizzazione bancaria italiana.

I contratti di borsa Le quotazioni di borsa La speculazione di borsa Le stanze di compensazione.

Il commercio internazionale - La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti internazionali Intervento dello Stato nel commercio con l'estero Gli accordi doganali I cambi Politica dei cambi Le divise estere Il regime italiano delle divise Il controllo valutario.

### *Scienza delle finanze. Diritto finanziario e contabilità generale dello Stato*

La scienza delle finanze nel suo contenuto giuridico, economico e politico Teorie economiche, politiche e sociologiche sull'attività finanziaria, sulle sue finalità e sulle sue dimensioni - Premesse di politica economico-finanziaria nella Costituzione della Repubblica Il diritto finanziario.

Le entrate pubbliche Entrate ordinarie e straordinarie, originarie e derivate, di diritto pubblico e di diritto privato, tributarie e non tributarie Costo divisibile e indivisibile dell'attività statale; i pubblici servizi generali e l'imposta, i pubblici servizi speciali e la tassa; le imprese pubbliche e il prezzo pubblico; prezzo privato e prezzo quasi privato Il demanio patrimoniale e fiscale nelle sue origini e nelle sue varie forme I monopoli Le teorie sui criteri di ripartizione del carico tributario Effetti economici dei tributi, aspetto statico e dinamico della pressione tributaria, traslazione dei tributi e sue varie forme La riscossione dei tributi e i vari modi con cui si attua Esenzioni Evasioni I contributi speciali.

Le spese pubbliche, la loro natura e le loro finalità Spese produttive e non produttive Spesa con intenti economici e con scopi sociali Investimenti pubblici.

Il bilancio dello Stato Bilancio di competenza e bilancio di cassa La legge del bilancio nella sua natura giuridica, formazione ed esecuzione Bilancio di previsione e rendiconto generale - Esercizio finanziario, esercizio provvisorio Pareggio, avanzo e

disavanzo; residui attivi e passivi - Controllo del bilancio, preventivo e successivo - Attribuzioni della Corte dei conti e della Ragioneria nei riguardi del bilancio - Titoli di spesa - Movimento fondi - Vaglia del Tesoro - Il patrimonio dello Stato - I contratti dello Stato - La gestione del pubblico denaro - La resa dei conti - Conti amministrativi e giudiziali - Le azioni di responsabilità.

Il Tesoro - Attributi ed organi del Tesoro - Funzioni di vigilanza del Tesoro - Conto del Tesoro - Debiti e crediti di tesoreria - Debito fluttuante, buoni del Tesoro, anticipazioni dello Istituto di emissione allo Stato, conti correnti di tesoreria - Preventivo di cassa - Operazioni finanziarie e di tesoreria - Debiti patrimoniali dello Stato - Prestiti interni - Prestiti esteri - Trasformazione, conversione e ammortamento dei prestiti pubblici - Cassa depositi e prestiti - Borse valori - Mercato monetario e mercato finanziario - Disciplina e vigilanza della funzione creditizia - Difesa del risparmio - Istituto di emissione - Circolazione bancaria e di Stato Circolazione bancaria per conto dello Stato e per conto del commercio Disciplina della circolazione - Difesa del potere d'acquisto - Riserva aurea - Riserva bancaria - Equivalenti e surrogati monetari - Inflazione - Deflazione - Stabilizzazione monetaria - Risanamento monetario; mezzi tecnici e finanziari, effetti economici e finanziari - Intervento del Tesoro negli enti statali e negli enti quasi statali o ausiliari dello Stato - Aziende autonome statali - Demanio mobiliare; azionariato di Stato - Finanziamenti e interventi dello Stato, anticipazioni, sovvenzioni, contributi, concorsi - Garanzie statali - Portafoglio dello Stato - Attività del Tesoro nei rapporti finanziari con l'estero.

La finanza locale - Le entrate e le spese delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni - Rapporti della finanza locale con la finanza statale.

*Diritto privato*
*(Diritto civile e commerciale)*

Nozione e fondamento del diritto - Diritto e morale - Diritto naturale e diritto positivo - Diritto oggettivo - Fonti ed elementi del diritto oggettivo - Diritto soggettivo - Acquisto, modificazione ed estinzione del diritto soggettivo.

Il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico - Elementi, categorie e funzioni del negozio giuridico - La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione - Il nuncius - Il rappresentante indiretto e il rappresentante diretto - I vizi della volontà negoziale - Le cause di discordanza tra volontà interna e volontà esterna - L'oggetto - La causa - La forma del negozio giuridico - Nullità, annullabilità, risolubilità, rescindibilità, revocabilità, caducità del negozio giuridico.

Il diritto delle persone - La persona fisica - La capacità giuridica - Gli status personae - La capacità d'agire e la capacità naturale - Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci - Le persone giuridiche - Le associazioni non riconosciute - Gli atti dello stato civile.

Il diritto di famiglia - Il matrimonio - I diritti patrimoniali familiari - La filazione - Le azioni di stato.

Il diritto delle successioni - Le successioni mortis causa: concetto, fondamento e funzione. Gli elementi costitutivi della successione a causa di morte - La successione legittima: la successione dei legittimari e la successione ab intestato - La successione testamentaria - Il testamento: concetto, fondamento, funzione del testamento - Capacità di disporre e di ricevere per testamento - La disciplina positiva del testamento: elementi, forma, contenuto, effetti e revoca.

Il diritto sulle cose - Nozione e classificazione delle cose - Il possesso: concetto, categorie, funzioni e tutela - I diritti reali di godimento - La proprietà: concetto, funzione, limiti e tutela. I diritti reali di godimento su cose altrui: l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali - La superficie e l'enfiteusi - La comunione ed il condominio.

Il diritto delle obbligazioni - L'obbligazione: concetto, elementi e specie - Le fonti dell'obbligazione - Le modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione - L'estinzione dell'obbligazione - Il contratto: concetto, elementi, funzione e categorie dei contratti - I singoli contratti civili e commerciali - Le obbligazioni da negozi unilaterali - I titoli di credito - Le obbligazioni ex lege - Gli atti illeciti.

Il diritto del lavoro e dell'impresa - Il lavoro: concetto, funzione e specie - L'imprenditore singolo e l'imprenditore società - Le società civili e commerciali - I consorzi.

La tutela dei diritti soggettivi - La trascrizione - La garanzia generica e le garanzie specifiche dei diritti di credito - L'accertamento del diritto soggettivo: i mezzi di prova, la transazione, la sentenza del giudice - La prescrizione e la decadenza.

*Diritto costituzionale*

Il diritto costituzionale: concetto, autonomia e limiti - La Costituzione in generale - Le varie Costituzioni in particolare.

Lo Stato: concetto, elementi - Il territorio. Il popolo: i cittadini quali soggetti dell'ordinamento statuale - I diritti civili e politici: le libertà costituzionali - La sovranità - Le varie forme di Stati - Lo Stato e la Chiesa cattolica - Lo Stato e i culti ammessi.

I poteri dello Stato - La divisione e la collaborazione costituzionale dei poteri.

Gli organi dello Stato : natura giuridica, categorie e funzioni.

Il potere legislativo: il Parlamento, costituzione e funzione - Il potere di governo o esecutivo - Il Governo: sua costituzione - La funzione legislativa, regolamentare e amministrativa del Governo.

Il potere giurisdizionale - I giudici ordinari ed i giudici speciali - La Corte costituzionale - Le Regioni e le Provincie ed i Comuni.

*Diritto amministrativo*

Il diritto amministrativo: concetto, carattere e fonti - La amministrazione in senso oggettivo e in senso soggettivo - L'atto amministrativo: concetto, elementi costitutivi e categorie; formazione dell'atto amministrativo - Esecutorietà, esecutività e legittimità presunta dell'atto amministrativo - I soggetti attivi e passivi dell'atto amministrativo - I vizi dell'atto amministrativo - Invalidità, inefficacia, imperfezione, nullità, annullabilità e revocabilità dell'atto amministrativo.

I mezzi di impugnativa contro l'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa - I diritti e gli interessi - Limiti ed estensione della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione amministrativa - Il ricorso al giudice ordinario e al Consiglio di Stato - I conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione.

La pubblica Amministrazione e gli organi suoi - Il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, cause di costituzione, di modificazione e di estinzione.

Gli organi ausiliari dell'Amministrazione attiva e la loro attività.

L'Amministrazione locale: la Regione, la Provincia, il Comune. Gli organi dell'Amministrazione locale: funzioni e controlli sui relativi atti.

*Statistica*

Definizione della statistica - Il metodo statistico - Il dato statistico - La rilevazione dei dati e la elaborazione dei dati - La classificazione e la sistemazione dei dati - Le rappresentazioni grafiche - Gli errori e le loro correzioni - La misura dei fenomeni - La distribuzione dei fenomeni - Le relazioni statistiche - La determinazione delle cause.

Concetti e campo di applicazione della statistica economica - Determinazione statistica delle condizioni economiche e studio statistico delle variazioni delle condizioni stesse - Indici di variazione: del costo della vita, dei prezzi, dei consumi e dei salari - Statistica monetaria - Statistiche del credito e finanziarie.

Roma, addì 10 marzo 1966

*Il Ministro:* COLOMBO

(2894)

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Trapani, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica **11 gennaio 1956, n. 5;**

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1965, registro n. 2, foglio n. 391, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Trapani;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Trapani, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Purpi dott. Giuseppe, provveditore agli studi, presidente;
La Franca dott. Raffaele, vice provveditore agli studi;
Avallone dott. Andrea, vice provveditore agli studi;
Accardo dott. Vincenzo, vice provveditore agli studi;
Filingeri rag. Giuseppe, direttore di ragioneria di 1ª classe.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Micciché Giovanni, consigliere di 2ª classe.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: BADALONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *marzo* 1966
*Registro n.* 20, *foglio n.* 236

(3264)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Imperia**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 novembre 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Imperia;

Visto il decreto ministeriale in data 16 marzo 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Imperia nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Radossi dott. Nicolò | punti | 88,63 | su 132 |
| 2. Vailati dott. Costantino | » | 85 — | » |
| 3. Di Pilla dott. Giovannangelo | » | 81,72 | » |
| 4. Cavallero dott. Camillo | » | 80,36 | » |
| 5. Rago dott. Riccardo | » | 79,54 | » |
| 6. Panza dott. Filomeno Fiore | » | 77,68 | » |
| 7. Viani dott. Francesco | » | 76,50 | » |
| 8. Pugliese dott. Giovanni | » | 75,63 | » |
| 9. Macaluso dott. Bartolomeo | » | 75 — | » |
| 10. Petrillo dott. Alfonso | » | 74,77 | » |
| 11. Pasqualis dott. Marcello | » | 74,09 | » |
| 12. Molinari dott. Ludovico | » | 73,60 | » |
| 13. Mangano dott. Gaetano | » | 72,81 | » |
| 14. Quadri dott. Luigi | » | 72,63 | » |
| 15. Di Conza dott. Beniamino | » | 72,18 | » |
| 16. Silvano dott. Guido | » | 69,77 | » |
| 17. Aiello dott. Salvatore | » | 69,13 | » |
| 18. Cantanna dott. Pietro | » | 67,63 | » |
| 19. Frassanito dott. Luciano | » | 67,18 | » |
| 20. Calamoneri dott. Luigi | » | 66,90 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3192)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di piombaio (un posto).**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, dispensa n. 9 del 26 febbraio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 130 del 21 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1966, registro n. 1 Difesa-Esercito, foglio n. 256, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di piombaio (un posto).

(3163)

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di collaudatore di automezzi su strada e presso stabilimenti di lavoro (cinque posti).**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, dispensa n. 9 del 26 febbraio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 123 del 18 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1966, registro n. 4 Difesa-Esercito, foglio n. 140, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, per la qualifica di mestiere di collaudatore di automezzi su strada e presso stabilimenti di lavoro (cinque posti).

(3164)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2037 in data 28 marzo 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova al 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 che sostituisce l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Genova, nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 2037 del 28 marzo 1963, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova al 30 novembre 1962, è costituita come segue:

*Presidente*:
Della Gatta dott. Ettore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:
Materia dott. Ettore, vice prefetto ispettore di Genova;
Lombardi dott. Michele, ispettore generale medico, medico provinciale di Savona;
Tosatti prof. Egidio, direttore dell'Istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università di Genova;

Alzona prof. Luigi, primario medico Ospedali civili di Genova;
Cevasco dott. Attilio, medico condotto.

*Segretario*:
Infante dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Genova, nonchè dei Comuni interessati.

Genova, addì 31 marzo 1966

*Il medico provinciale*: BAZZICALUPO

(3198)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

**Graduatoria generale del concorso al posto di medico scolastico aggiunto addetto all'Ufficio sanitario del comune di Perugia.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4484 del 30 agosto 1965, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico scolastico aggiunto addetto all'Ufficio sanitario del comune di Perugia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine delle votazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 294;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

Di Maria dott. Francesco . punti 134,68 su 200

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Perugia, addì 31 marzo 1966

*Il medico provinciale*: SIGGIA

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1959 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico scolastico aggiunto addetto all'Ufficio sanitario del comune di Perugia;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 294;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del posto di medico scolastico aggiunto addetto all'Ufficio sanitario del comune di Perugia, il seguente sanitario:

Di Maria Francesco

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Perugia, addì 31 marzo 1966

*Il medico provinciale*: SIGGIA

(3234)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 2075, in data 29 luglio 1965, con il quale è stato bandito il concorso per tre posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni formulate dal Ministero della sanità, della Prefettura di Bergamo, nonchè le proposte dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1964, è costituita come segue:

*Presidente*:
Zotta dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:
Lupi dott. Alessandro, medico provinciale di Como;
Invernizzi prof. dott. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale Maggiore di Bergamo, docente in patologia medica;
Pepere prof. dott. Marcello, primario chirurgo dell'Ospedale Maggiore di Bergamo, docente in patologia chirurgica;
Massa dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno;
Gilberti dott. Guido, medico condotto del comune di Gorlago.

Il dott. Francesco Petrella, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Bergamo.

Bergamo, addì 22 marzo 1966

*Il medico provinciale*: SUSANNA

(3069)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

**Sostituzione del presidente e di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 13942 in data 31 dicembre 1962, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino;

Visto il decreto n. 514 in data 5 novembre 1965, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato:
che il dott. Luigi Sessa, presidente della predetta Commissione, è stato nominato vice prefetto e destinato ad altra sede;
che il dott. prof. Giulio Leccisotti, componente la stessa Commissione, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Ritenuto di dover provvedere alla loro sostituzione;

Viste le nuove designazioni pervenute dal Ministero della sanità e dal prefetto di Torino;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8, 44 e 81 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Piero Izzo e l'ispettore generale medico dott. Achille Fierro sono nominati rispettivamente presidente e componente della Commissione giudicatrice del concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 31 dicembre 1962, in sostituzione del dott. Luigi Sessa e del dott. prof. Giulio Leccisotti.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e le prove d'esame avranno inizio presso la Prefettura di Torino entro sessanta giorni dalla scadenza di tale mese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Torino.

Torino, addì 22 marzo 1966

**(3068)** *Il medico provinciale*: RAMUSINO

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

## Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 477 del 25 febbraio 1966, con il quale il dott. Francesco Bruno, 4° graduato, fu nominato, a seguito di rinuncia dei precedenti graduati, veterinario condotto del comune di Craco;
Vista la nota n. 991 del 24 marzo 1966 del comune di Craco con la quale viene comunicato che il nominato dott. Bruno ha rinunciato a detta condotta;
Vista la rinuncia del 5° graduato dott. Rocco Luigi Petrillo;
Considerato, pertanto, che occorre procedere alla nomina del 6° graduato di cui al decreto n. 67 dell'11 gennaio 1966;
Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pietro Donato, 6° graduato, è dichiarato vincitore ed assegnato alla condotta veterinaria del comune di Craco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale, a quello della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 29 marzo 1966

**(3121)** *Il veterinario provinciale*: AMATO

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

## Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia, indetto con proprio decreto del 18 agosto 1965, numero 2723;
Ritenuta la regolarità delle operazioni dell'anzidetta Commissione;
Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Paganucci Nello | punti 76,55 |
| 2. | Feligini Vinicio | » 75,50 |
| 3. | Dellasanta Evasio | » 74,54 |
| 4. | Cantoni Giuseppe | » 68,89 |
| 5. | Geminiani Massimo | » 65,91 |
| 6. | Martinelli Giovanni | » 63,81 |
| 7. | Speranzini Peppino | » 62,87 |
| 8. | Melone Fernando | » 62,86 |
| 9. | Tonni Sergio | » 62,82 |
| 10. | Torcellini Eliano | » 62,36 |
| 11. | Misericordia Francesco | » 59,75 |
| 12. | Bocchini Enrico | » 57 — |
| 13. | Zampetti Giorgio | » 56 — |
| 14. | Urbinati Marcello | » 55,253 |
| 15. | Milandri Gilberto | » 54 — |
| 16. | Gattari Corrado | » 53 — |
| 17. | Filippini Ivo R. | » 52.253 |
| 18. | Guidi Galeazzo | » 52,138 |
| 19. | Ambrosini Giulio | » 50 — |
| 20. | Fava Giancarlo | » 47 — |
| 21. | Cuicchi Cesare | » 45,28 |
| 22. | Nari Guido | » 45,070 |

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 22 marzo 1966

*Il veterinario provinciale*: TORNIMBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3355 del 22 marzo 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie di: Apecchio, Mercatino Conca, Montegrimano, Montecerignone, Sassofeltrio, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Montebaroccio, Monteciccardo;
Viste le indicazioni dei candidati circa le preferenze per l'assegnazione delle sedi;
Visti gli articoli 55 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Paganucci Nello: Sant'Angelo in Lizzola Mombaroccio e Monteciccardo (Consorzio);
2) Feligini Vinicio: Apecchio;
3) Dellasanta Evasio: Montelabbate;
4) Cantoni Giuseppe: Mercatino Conca Montecerignone - Montegrimano Sassofeltrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 22 marzo 1966

*Il veterinario provinciale*: TORNIMBENI

**(2965)**

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.